

## COMUNICATO STAMPA

### **730 precompilato Ok del Garante anche per le spese sanitarie 2016 In un provvedimento delle Entrate le modalità di utilizzo dei dati**

Per il secondo anno, i dati delle spese mediche degli italiani saranno utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata e i cittadini potranno ancora esercitare la propria opposizione a renderli disponibili all'Agenzia. Infatti, anche nel 2017, il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta 2016 ed ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate. Con il provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato oggi, previa consultazione del Garante della Privacy, infatti, vengono definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

**Come opporsi all'inserimento delle spese sanitarie** - Tutti i cittadini che fruiscono delle prestazioni sanitarie possono scegliere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie e, quindi, di non farle inserire nella precompilata. L'opposizione può essere esercitata, nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette il documento fiscale, il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria (perdendo in tal modo il diritto alla detrazione), oppure, negli altri casi, chiedendo al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. Dal 1° ottobre 2016 al 31 gennaio 2017 sarà, inoltre, possibile esercitare il diritto di opposizione con riferimento alle spese sanitarie relative al 2016, richiedendo - via telefono, posta elettronica o presentando l'apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale - che questi dati siano cancellati dal sistema TS e, quindi non più utilizzati ai fini dell'elaborazione della precompilata.

**L'opposizione "fai da te"** - Nel mese di febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, il contribuente potrà accedere all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. L'assistito potrà consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali intende esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

**Come viaggiano i dati delle spese sanitarie** - I soggetti che erogano servizi sanitari (Asl, ospedali, policlinici universitari, medici, farmacie, ecc) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Dal suo canto, l'Agenzia trasmette allo stesso Sistema la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, le informazioni sulle spese che successivamente l'Agenzia elabora per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

In particolare, tra le spese rientrano i ticket e le spese per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio l'ecocardiogramma.

Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le visite mediche generiche e specialistiche, le spese agevolabili solo a particolari condizioni, come le prestazioni di chirurgia e medicina estetica.

**Sicurezza dei dati e accessi controllati** - Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente sono tracciate.

**Roma, 29 luglio 2016**